

BOZZA



**ORDINE
ASSISTENTI
SOCIALI**
Consiglio Nazionale

LINEE GUIDA OPERATIVE PER LA SPERIMENTAZIONE DELLA FORMAZIONE CONTINUA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

Le "Linee guida operative per la sperimentazione della formazione continua" hanno la finalità di fornire indicazioni sia per la realizzazione della formazione, attuata dai Consigli dell'Ordine, Nazionale o Regionale, oppure da agenzie o professionisti a ciò abilitati dal Consiglio Nazionale, sia per l'adempimento dell'obbligo formativo da parte degli assistenti sociali iscritti all'Albo.

Le Linee guida definiscono in termini operativi quanto indicato agli art. 3, 4, 5 del "Regolamento per la Formazione professionale continua", approvato dal CNOAS in data 24.10.2009.

Il primo triennio è da considerarsi sperimentale e di validazione dei criteri individuati, a tal proposito si congela il Regolamento e non si applica il sistema sanzionatorio.

1. Doveri degli iscritti

Gli assistenti sociali iscritti all'Albo hanno l'obbligo di mantenere e aggiornare la propria preparazione professionale. A tal fine, essi hanno il dovere di partecipare alle attività di formazione professionale continua, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di iscrizione. L'adempimento di tale dovere è condizione per assolvere agli obblighi professionali e deontologici, con riferimento prevalente agli ambiti di esercizio dell'attività professionale dell'iscritto all'Albo e al livello di complessità degli interventi. L'anno formativo coincide con quello solare e il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale.

Ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno n. 90 crediti formativi, che sono attribuiti secondo criteri che, nel triennio di sperimentazione, prescindono da quanto indicato nel Regolamento per la Formazione continua approvato dal Consiglio Nazionale il 24.10.2009 (d'ora in avanti Regolamento), nella misura di un credito per ogni ora di attività formativa.

Nel primo triennio di valutazione, a partire dall'entrata in vigore delle linee guida, i crediti formativi da conseguire sono ridotti a 30 per chi abbia compiuto, entro il 1° gennaio 2010, il trentacinquesimo anno di esercizio dell'attività professionale.

L'iscritto ha facoltà di chiedere al CROAS nel cui Albo è iscritto, il riconoscimento di crediti formativi maturati, su base non obbligatoria ma in conformità alle previsioni del Regolamento, nel periodo intercorrente fra la data d'iscrizione all'Albo e l'inizio dell'obbligo formativo, a partire dal 2009.

2. Abilitazione all'attività formativa continua

Il CNOAS ha il compito di promuovere e indirizzare lo svolgimento della Formazione Continua Professionale degli Assistenti sociali, anche alla luce di nuovi settori di lavoro conseguenti all'evolversi delle politiche sociali e dei problemi, alle funzioni e alle nuove o ri-definite competenze professionali richieste.

Il CNOAS è preposto alla validazione delle agenzie e dei professionisti che si propongono nel mercato come erogatori di azioni finalizzate alla Formazione continua dei professionisti assistenti sociali, operanti nelle diverse aree e organizzazioni sia pubbliche che private. A tale scopo determina i requisiti per il riconoscimento e il mantenimento, attraverso verifica biennale, delle agenzie formative e dei professionisti atti ad assolvere funzioni di formazione professionale continua.

Per l'espletamento di tale attività il CNOAS istituisce una Commissione mista per l'accreditamento composta da due rappresentanti del CNOAS, da tre rappresentanti dei CROAS (e relativi sostituti), uno per il nord, uno per il centro e uno per il sud, e da due membri esterni scelti sulla base di criteri di competenza e pertinenza. La Commissione si riunisce almeno due volte l'anno e il suo mandato coinciderà con quello del Consiglio che l'ha istituita.

Gli Enti pubblici (Ministeri, Province, Comuni, Aziende sanitarie e Ospedaliere) e le Università si intendono già accreditate come agenzie formative.

3 - Tipologia delle agenzie accreditabili:

In corrispondenza agli obiettivi indicati all'art.1 del Regolamento, il CNOAS individua la seguente tipologia di agenzie come rispondente agli obiettivi indicati:

- a) **Agenzie con finalità scientifico – formative nell'area sociale campo socio-assistenziale e socio sanitario** in grado di favorire l'acquisizione (grado di rispondenza agli obiettivi (art.1) previsti dal Consiglio Nazionale) di:
- Abilità tecnico-professionali appropriate al lavoro di servizio sociale;
 - Abilità tecnico-professionali appropriate al management sociale e socio sanitario;
 - Presidio dei mutamenti in atto nel sistema delle politiche sociali;
 - Approccio multidisciplinare ai fenomeni sociali di interesse per i servizi sociali e socio-sanitari;
 - Integrazione tra istituzioni, servizi e professionisti e con altri attori sociali;
 - Capacità di valutazione della qualità degli interventi e dei servizi sociali e socio – sanitarie;
 - Capacità di ricerca sui modelli innovativi di intervento.

b) **Agenzie con strutture accreditate:**

- in possesso della **certificazione di abilitazione/accreditamento** con la Regione e/o con il Ministero della Salute e/o con il Ministero della Pubblica Istruzione (ai sensi delle rispettive normative nazionali e regionali);
- in possesso di requisiti di qualità strutturali, tecnologici, organizzativi, metodologici, valutativi.

4 - Requisiti richiesti per l'accreditamento

Ai fini dell'accreditamento il CNOAS richiede il possesso dei seguenti requisiti:

4.1 Requisiti Strutturali:

- a) **sede fisica** idonea alla docenza (sale didattiche, salette per lavori di gruppo);
- b) **strumenti** per agevolare l'apprendimento (lavagne luminose, proiezioni, sito web);
- c) strumenti per la **riproduzione di materiale** (fotocopiatrice, PC e stampanti, masterizzatore);

I requisiti strutturali possono essere procurati anche mediante noleggio, affitto, comodato gratuito, ecc...

4.2 Requisiti Organizzativi:

- a) organizzazione su **base nazionale e/o su base locale**;
- b) servizi di **segreteria**;
- c) sistema di **comunicazione telematica**.

4.3. Requisiti Scientifici:

1. pregresse attività formative comprovanti **competenza nella metodologia didattica e nella progettazione formativa**;
2. **docenti con specifica preparazione ed esperienza** di formazione nell'area sociale con curriculum documentato;
3. **docenti di discipline di servizio sociale**, assistenti sociali di comprovata esperienza professionale ed esperti in formazione specifica con curriculum documentato;
4. **bibliografia** di supporto;
5. **materiale didattico**;
6. **staff di consulenza** costituito da professionisti assistenti sociali e non, in possesso di comprovata esperienza in campi specifici.

4.4. Requisiti Metodologici:

1. **analisi del bisogno formativo;**
2. **lezioni teoriche;**
3. **lavori di gruppo;**
4. **sperimentazioni;**
5. **applicazione specifica** in situazione;
6. **supervisione** residenziale o a distanza.

4.5. Requisiti Valutativi:

1. questionario sulle **aspettative** (inizio corso);
2. questionario sul **gradimento** (fine corso);
3. questionario sull'**apprendimento**;
4. questionario sull'**impatto** (a tempo);
5. **elaborazione periodica dei dati** sui questionari.

5. Requisiti scientifici- metodologici- valutativi

Con tale criterio si intende centrare l'attenzione sull'efficacia e l'efficienza e rappresenta il criterio che stima, sulla base dell'esperienza pregressa, la capacità dell'ente attuatore di produrre, in una logica di efficienza e di efficacia, risultati in termini di benefici per l'utenza. La misurazione della performance complessiva dell'ente attuatore è trasversale a tutti i 5 criteri e risente delle distintività dei territori nella prospettiva del lifelong learning (l'obiettivo complessivo dell'apprendimento si deve tradurre nell'acquisizione di competenze funzionali a implementare le condizioni di occupabilità dell'individuo nel territorio).

Un requisito importante è quello relativo alle relazioni che l'agenzia di formazione ha con il territorio, cosa che misura l'effettivo livello di integrazione del soggetto attuatore all'interno del sistema territoriale di offerta formativa.

6. Validità, perdita e revoca dell'accreditamento:

a) validità

L'accreditamento ha di norma validità per tre anni dalla data del rilascio. Gli organismi accreditati che modificano nel frattempo le proprie caratteristiche (modifiche statutarie, cambio locali, cambio attrezzature, personale) sono obbligati a dare specifica comunicazione alla Commissione mista per l'accreditamento CNOAS che valuterà la permanenza o la perdita delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento dell'accreditamento.

b) perdita/revoca

Gli organismi accreditati perdono l'accreditamento nei seguenti casi accertati:

- ☞ difformità che emergono in sede di controllo;
- ☞ mancanza di rispetto delle norme per l'accesso dei partecipanti ai servizi formativi: scarsa pubblicizzazione, procedure di selezione non idonee;
- ☞ modifiche organizzative interne non conformi ai requisiti richiesti: statuto, personale, locali, attrezzature;
- ☞ carenze riscontrate relative al rispetto delle norme contabili e amministrative
- ☞ carenze riscontrate relative alla qualità del processo formativo, in sede di verifica in itinere o finali;
- ☞ diminuzione del livello di efficienza attuativa al di sotto della soglia fissata;
- ☞ diminuzione del livello di efficacia al di sotto della soglia fissata;
- ☞ condanna (di chi) da parte degli organi della magistratura ordinaria, contabile, amministrativa.

Gli organismi che perdono l'accreditamento, per un parte o per tutti gli ambiti di accreditamento, non potranno svolgere alcuna attività di Formazione. Il rinnovo allo scadere dei tre anni sarà effettuato mediante il riesame dei requisiti previsti e comunque nel rispetto delle norme vigenti.

7. Accredimento formatori

Possono essere accreditati come formatori:

- a) **assistenti sociali iscritti all'Albo** con comprovata e documentata esperienza nel settore della formazione;
- b) **docenti universitari iscritti all'Ordine** degli Assistenti Sociali;
- c) **formatori e docenti universitari** nei settori delle politiche sociali, nell'organizzazione dei servizi sociali e sociosanitari;
- d) **professionisti esterni alla professione**, con comprovata e documentata esperienza formativa di specifico interesse per la professione.

Gli assistenti sociali che fanno parte dei Consigli dell'Ordine, Regionale o Nazionale, non potranno far parte di commissioni nazionali o regionali di gruppi di lavoro con funzioni di valutazione e di accreditamento di agenzie formative, dei formatori e degli eventi.

La verifica dei requisiti dei formatori è accertata dalla Commissione mista per l'accreditamento presso il CNOAS, che la svolge ogni due anni.

8 - Accreditemento degli eventi e attività formative

E' ammissibile, in quanto riconosciuto e idoneo a far conseguire il credito, quell'evento formativo che:

- a) sia stato promosso, od organizzato, dai Consigli dell'Ordine, o dal Consiglio nazionale;
- b) se organizzato da altri, sia stato preventivamente accreditato.

Per evento formativo ammissibile deve intendersi qualsiasi attività, diversa dall'organizzazione, che comunque esprima il coinvolgimento di un Consiglio dell'Ordine, o del Consiglio Nazionale nell'iniziativa da altri organizzata.

Quanto al principio dell'inesistenza di una riserva di legittimazione, significa che chiunque, senza distinzioni (eguale legittimazione di enti, associazioni, istituzioni, organismi pubblici, o privati, operanti, o no, nel settore professionale) può organizzare un evento formativo.

Coloro che intendono ottenere l'accREDITAMENTO per le attività formative, debbono farne richiesta alle rispettive Commissioni preposte alla valutazione delle iniziative del CROAS e del CNOAS, secondo la rispettiva competenza, così come prevista dal Regolamento Formazione continua.

La commissione di valutazione del CNOAS può coincidere con la Commissione mista per l'accREDITAMENTO.

9- Formazione continua e gratuità

Il Consiglio Nazionale e gli Ordini territoriali debbono favorire la **formazione gratuita** in misura tale da consentire a ciascun iscritto l'adempimento dell'obbligo formativo in materia deontologica e metodologica (20 CFU), realizzando eventi formativi non onerosi, determinando la contribuzione richiesta ai partecipanti col limite massimo del solo recupero delle spese vive sostenute (costi locali, materiale didattico, buffet ecc...).

Conseguentemente si garantisce:

- a) la libertà di organizzazione di eventi formativi senza ostacoli all'ingresso nel settore a carico di chiunque, anche ove si tratti di entità che perseguono scopo di lucro;
- b) la libertà di scelta dell'iscritto di partecipare ad eventi formativi organizzati da chiunque, se del caso anche a pagamento;
- c) la possibilità di adempiere il suo obbligo tramite partecipazione agli eventi formativi organizzati o promossi dai singoli Consigli dell'Ordine.

Ciò fa in modo di conciliare e garantire l'attuazione di tre importanti obiettivi:

- a) il rispetto dei principi di libertà e di autodeterminazione;
- b) la difesa della centralità del ruolo dei Consigli dell'Ordine nel rendere effettivo il diritto/dovere alla formazione;
- c) lo spostamento del centro di gravità del fenomeno formazione dal soggetto che organizza l'evento formativo, alla natura, consistenza e qualità di quest'ultimo.

L'accreditamento è dato dal Consiglio dell'Ordine nel cui territorio si svolge l'evento o dal CNOAS se l'evento ha carattere nazionale e quando si tratta di eventi da svolgersi all'estero, organizzati da organismi stranieri, o seriali, destinati a essere replicati nello stesso modo negli ambiti territoriali di diversi Ordini.

Il Consiglio Nazionale può accreditare l'evento formativo organizzato all'estero da un organizzatore straniero solo se quest'ultimo lo richianda. Gli assistenti sociali che parteciperanno a tali eventi, dovranno integrare l'assolvimento dell'obbligo formativo con la partecipazione effettiva e adeguatamente documentata ad altri eventi specificamente individuati dal Consiglio nazionale o del singolo Consiglio territoriale. In questo caso sarà necessaria una richiesta, dell'interessato al Consiglio nazionale di considerare quell'evento formativo come utile, con contestuale richiesta di attribuzione del credito.

9.1 Concessione dell'accreditamento.

L'accreditamento è concesso valutando la tipologia e la qualità dell'evento formativo, nonché gli argomenti trattati. Coloro che intendano organizzare eventi formativi e ottenere l'accreditamento preventivo, devono presentare al Consiglio dell'ordine locale o al Consiglio nazionale - secondo la rispettiva competenza - una relazione dettagliata con le informazioni di seguito indicate, sull'evento che si vuole accreditare.

I Consigli:

- a) verificheranno previamente la possibilità di ricondurre l'evento formativo proposto alla tipologia di uno di quelli idonei a consentire l'accreditamento, comparando il singolo concreto evento con l'elencazione di quelli di cui al co. 1 lett. a) e b) del Regolamento;
- b) in caso di non immediata riconducibilità, verificheranno se l'evento è comunque riconducibile, in via estensiva o analogica, ad uno di quelli elencati;
- c) trattandosi di eventi formativi riconoscibili come tali, procederanno poi all'analisi del loro contenuto verificandone, per quanto possibile, qualità scientifica, serietà e coerenza con le finalità del regolamento;
- d) in caso di difficoltà di valutazione, o in presenza di lacune o incertezze, i Consigli potranno richiedere informazioni, o documentazione suppletiva.

Ai fini dello snellimento della procedura e della tempestività della risposta, il

meccanismo indicato è quello del **silenzio-assenso**, per cui la mancata risposta da parte del Consiglio dell'Ordine sulla domanda di accreditamento oltre il sessantesimo giorno dal suo deposito o dal deposito della documentazione, o delle informazioni richieste in via suppletiva, è equiparata a risposta positiva e pertanto l'accREDITamento si intende concesso.

Gli enti organizzatori potranno ottenere l'accREDITamento di un numero massimo di cinque iniziative formative annue per l'intero territorio nazionale. Se un'iniziativa è replicata identicamente negli ambiti territoriali di più Consigli degli Ordini, tale limite può essere superato. Il carattere da considerare in detto limite è l'originalità dell'evento formativo programmato. Questo al fine di non consentire monopoli - di enti di formazione lucrativi o meno - circa la formazione professionale continua.

L'ente, cui è stato accREDITato l'evento, deve comunicare al Consiglio dell'Ordine accREDITante, in tempi utili, la documentazione atta a pubblicizzare l'evento formativo da parte del Consiglio dell'ordine attraverso il proprio sito.

I Consigli territoriali debbono dare notizia al CNOAS degli eventi formativi organizzati e accREDITati, ciò al fine di darne notizia agli altri Consigli territoriali, anche mediante la pubblicazione sul sito Internet del CNOAS medesimo. E' quindi attribuito al Consiglio Nazionale la diffusione dei singoli programmi formativi predisposti dai Consigli degli Ordini territoriali.

Il Consiglio Nazionale, in collaborazione con i CROAS, predispone la modulistica relativa alla presentazione delle attività formative che si intendono accREDITare. La concessione del solo patrocinio, da parte dei consigli dell'ordine regionale e nazionale, non costituisce automatico requisito per il riconoscimento dell'accREDITamento, e relativa attribuzione di crediti, all'evento.

Gli organizzatori degli eventi formativi, al momento del deposito presso il Consiglio dell'Ordine della richiesta di accREDITamento dell'evento - da presentarsi con la modulistica predisposta - devono indicare la tipologia e i destinatari a cui è rivolta in via principale l'iniziativa formativa, trasmettere o depositare il testo del programma completo dell'evento formativo organizzato. Devono, altresì, presentare le richieste di accREDITamento con congruo anticipo, rispetto alla data di svolgimento dell'evento, tenuto conto del termine di 60 giorni assegnato al Consiglio per la propria pronuncia, termine che ricomincia a decorrere dalla presentazione dei chiarimenti o della documentazione integrativa che il Consiglio eventualmente richieda.

Ai fini della valutazione della tipologia e qualità dell'evento formativo la commissione a ciò delegata dal Consiglio, si riserva di richiedere agli organizzatori - prima della concessione dell'accREDITamento - ogni chiarimento o documentazione che ritenga utile, anche con riferimento alla specifica competenza dei soggetti formatori.

All'atto dell'accREDITAMENTO, il Consiglio dell'Ordine, assegna il numero di crediti formativi attribuibili e, fermo restando il criterio di massima di un credito per ogni ora di formazione, col limite massimo di ventiquattro crediti, è riservata ai Consigli dell'Ordine la facoltà di riconoscere un numero di crediti minore in ragione di specifiche e/o motivate esigenze e di indicare l'eventuale inscindibilità dell'evento.

L'accREDITAMENTO concesso dal Consiglio dell'Ordine vale esclusivamente per il singolo evento formativo; nel caso di ripetizione dello stesso evento dovrà essere solo comunicata la ripetizione dello stesso.

L'iscritto ha l'obbligo di conservare – per un periodo di 5 anni dalla scadenza del triennio di valutazione – tutta la documentazione inerente la propria partecipazione ad eventi formativi o comunque relativa allo svolgimento di attività formativa.

Entro dieci giorni dalla conclusione dell'evento, l'ente organizzatore è tenuto a trasmettere al Consiglio dell'Ordine accreditante il file con le presenze e il tabulato con le relative sottoscrizioni dei partecipanti.

L'ente organizzatore rilascerà ai partecipanti un attestato di partecipazione, secondo lo standard stabilito dal Consiglio dell'Ordine, che contenga il titolo dell'evento, la materia trattata, il nome dei relatori, il giorno, l'ora e il luogo di svolgimento nonché l'Ordine accreditante, l'ente organizzatore, e il numero di crediti assegnati.

10 - Partecipazione degli iscritti ad eventi e attività formative

La partecipazione effettiva e adeguatamente documentata a un evento formativo costituisce la modalità normale di adempimento dell'obbligo formativo.

Gli eventi e le attività formative, in relazione ai settori di attività professionale esercitata, sono scelti liberamente dagli iscritti fra quelli attuati dai CROAS anche di concerto fra loro o con ordini/associazioni di altre professioni, avvalendosi anche della collaborazione di associazioni professionali o di altri enti abilitati. L'iscritto nella scelta deve rispettare il vincolo di almeno n. 20 crediti formativi nel triennio per attività ed eventi formativi concernenti l'ordinamento professionale e la deontologia.

Si prevede per l'iscritto la possibilità di integrare l'assolvimento dell'obbligo formativo con la partecipazione effettiva e adeguatamente documentata agli eventi indicati all'art. 5, c. 1, (punti a), b), c), d) del Regolamento e con lo svolgimento delle attività indicate nello stesso articolo 5 punti a), b), c), d), e), f), g), h), i).

Le attività formative sono distinte dagli eventi formativi. Le prime sono comportamenti valutati come idonei a surrogare la partecipazione agli eventi ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo, i secondi corrispondono ad occasioni di formazione di cultura professionale.

Lo svolgimento di un'attività formativa può far ritenere assolto, nella misura di volta in volta prevista, l'obbligo formativo.

Affinché i singoli eventi formativi attribuiscono crediti, è necessario ottenere il preventivo accreditamento dal Consiglio Nazionale o dal Consiglio dell'Ordine territoriale ove il singolo evento si svolge.

Il tetto massimo dei crediti attribuibili, deve intendersi rapportato all'intero periodo triennale di valutazione dell'obbligo formativo e non all'anno formativo.

Ai fini dell'accREDITAMENTO gli eventi formativi non potranno avere durata complessiva inferiore a 3 ore.

Nel caso in cui gli eventi non siano stati preventivamente accreditati, anche in presenza di richiesta di riconoscimento da parte del singolo interessato, gli stessi saranno valutati opportunamente dai CROAS in base alla significatività e qualità dell'intervento.

L'assistente sociale che sia consigliere dell'ordine territoriale o nazionale non può esaurire la sua attività solo in tale veste e in quella di relatore, ma dovrà seguire quale discente eventi formativi in cui non figura tra gli organizzatori.

Scopo della *longlife learning*, è la costante e omogenea crescita culturale durante tutto l'arco della vita professionale, ciò sconsiglia l'adempimento del debito formativo unico, cioè il conseguimento, nello stesso contesto, di un numero di crediti superiore a 30.

Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, gli eventi di durata fino all'intera giornata dovranno essere frequentati in misura pari alla loro durata; il concetto di effettività è reso concreto dal riferimento all'adeguata documentazione che dovrà dar conto anche dell'orario. Nel caso in cui gli eventi siano frequentati in misura inferiore all'80% la partecipazione agli stessi in percentuale inferiore non sarà considerata idonea al riconoscimento di alcun credito formativo.

I Corsi di Formazione con una durata complessiva superiore a 24 ore dovranno essere frequentati in misura non inferiore all'80%.

10.1. Adempimenti degli iscritti

Ogni iscritto deve attestare, mediante compilazione di un modulo possibilmente on line, quale sia stato il percorso formativo seguito nell'anno, indicando gli eventi formativi, data e crediti conseguiti. La dichiarazione effettuata dall'interessato in conformità a quanto richiesto dal co.1 dell'articolo 7 del Regolamento, dal medesimo sottoscritta, vale quale certificazione di veridicità di quanto affermato.

I possibili illeciti disciplinari collegati all'obbligo di formazione sono:

- a) inadempimento (totale o parziale) dell'obbligo formativo;
- b) adempimento dell'obbligo formativo ma mancata sua certificazione;
- c) adempimento dell'obbligo formativo, deposito della certificazione, ma infedeltà della stessa.

10.2. Esoneri

Sono esonerati dall'adempimento dell'obbligo formativo quegli assistenti sociali la cui situazioni soggettive costituiscono causa di esonero, così come previsto dall'art. 6 del Regolamento.

Questa è, anzitutto, la situazione degli assistenti sociali docenti universitari di prima e seconda fascia, ricercatori universitari con incarico di insegnamento o che abbiano un incarico di insegnamento a contratto (non sporadico) presso le università. L'esonero parziale riguarda i settori non coinvolti dall'insegnamento universitario.

La dispensa dall'obbligo non è però totale; esso infatti residua per l'aggiornamento in materia deontologica e di ordinamento professionale.

Altre cause di dispensa sono quelle elencate dal secondo comma dell'articolo 6 del Regolamento, unificate dalle seguenti caratteristiche relative all'esonero:

- a) è accordato (o negato) a discrezione del Consiglio dell'Ordine competente con provvedimento motivato;
- b) presuppone la domanda dell'interessato;
- c) può dispensare totalmente, o parzialmente dall'obbligo;
- d) nel caso di dispensa parziale, con lo stesso provvedimento che l'accorda il Consiglio dell'Ordine determina la misura dei crediti formativi residui, avuto riguardo alla durata dell'esonero, al suo contenuto ed alle sue modalità.

Per il resto, le cause di esonero si distinguono in due gruppi a seconda che siano motivate da ragioni riconducibili a un impedimento all'assolvimento dell'obbligo formativo, ovvero si riconnettano ad una condizione personale che non necessariamente impedisce l'adempimento dell'obbligo.

Il primo caso è quello dell'esonero dovuto a:

- gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori o di familiari per i quali è riconosciuto, ai sensi della normativa vigente, il diritto all'assistenza;
- grave malattia o infortunio od altre condizioni personali;
- interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero o disoccupazione / in occupazione /

- precarietà;
- altre ipotesi indicate dal Consiglio nazionale.

Altro esonero previsto è il trasferimento all'estero o interruzione dell'attività professionale per un periodo superiore ai sei mesi.

11 - Attività del Consiglio Regionale dell'Ordine

In questo articolo si rimarca la centralità del Consiglio dell'Ordine regionale nel meccanismo della formazione continua, vigilando il CROAS sull'adempimento dell'obbligo formativo, nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni, cosa che acquisisce particolare rilievo in considerazione del riflesso deontologico dell'adempimento dell'obbligo formativo.

La precipua funzione del Consiglio dell'Ordine regionale in materia di formazione, si esplica nell'elaborazione di un piano dell'offerta formativa dell'anno solare successivo, che deve essere elaborato ed inviato al Consiglio Nazionale entro il 31 ottobre di ogni anno, nel quale si evidenzino le iniziative programmate, i soggetti attuatori .

Nel programma annuale devono essere previsti eventi formativi aventi ad oggetto la materia deontologica e l'ordinamento professionale.

I Consigli Regionali dell'Ordine, anche in collaborazione con altri Ordini, con associazioni, enti od istituzioni ed altri soggetti, potranno organizzare nel corso dell'anno eventi formativi ulteriori, rispetto a quelli già programmati, attribuendo i crediti secondo i criteri di cui all'articolo 5 del Regolamento, dandone comunicazione al Consiglio Nazionale.

Il Consiglio dell'Ordine può realizzare il programma anche di concerto con altri Consigli, qualora vi siano Consigli dell'Ordine di non grandi dimensioni, per i quali l'organizzazione degli eventi formativi può costituire un sensibile aggravio di costi, oppure quando si condividano in più regioni stesse esigenze formative. A tal fine l'offerta formativa può essere omogeneizzata rispetto a una platea di fruitori più ampia e tramite coordinamento delle iniziative, sia da punto di vista cronologico, che contenutistico, evitando in tal modo il rischio della sovrapposizione di eventi simili, ciò con il vantaggio di rendere omogeneo anche il criterio per l'attribuzione dei crediti.

Se la programmazione è avvenuta di concerto tra più Consigli Regionali, essi potranno inviare un'unica relazione.

Il Consiglio Regionale dell'Ordine verifica l'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti, svolgendo attività di controllo, anche a campione, e allo scopo può chiedere all'iscritto ed ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti e documentazione integrativa. Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia

depositata entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, il Consiglio non attribuisce crediti formativi per gli eventi.

Per lo svolgimento di tali attività il Consiglio Regionale dell'Ordine si avvale di apposita Commissione di valutazione mista composta da membri interni e membri esterni.

Il parere espresso dalla Commissione è obbligatorio, ma può essere disatteso dal Consiglio con deliberazione motivata.

12 - Attribuzioni del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale ha funzioni e compiti indicati nell'articolo 4 del Regolamento come qui meglio esplicitati.

Promuove ed indirizza lo svolgimento della formazione professionale continua, individuandone il fabbisogno formativo in collaborazione con i Consigli Regionali dell'Ordine. Assiste i Consigli Regionali dell'Ordine nella predisposizione e nell'attuazione dei programmi formativi e vigila sull'adempimento da parte dei Consigli delle incombenze ad essi affidate. Elabora il Piano Formativo Nazionale Annuale sulla base delle relazioni trasmesse dai Consigli regionali dell'Ordine, a norma dell'articolo 8 del Regolamento, anche costituendo apposita Commissione aperta alla partecipazione di soggetti esperti esterni.

Favorisce l'ampliamento dell'offerta formativa, anche organizzando direttamente eventi formativi, se del caso, in collaborazione anche con altri soggetti istituzionali. Verifica l'offerta formativa proposta dagli enti abilitati a livello nazionale.

Esprime parere sull'adeguatezza dei piani dell'offerta formativa organizzati dai Consigli Regionali dell'Ordine, eventualmente indicandone le modifiche, con l'obiettivo di assicurare l'effettività e l'uniformità della formazione continua.

In mancanza di espressione del parere entro il termine di trenta giorni dalla presentazione delle relazioni, il programma formativo si intende approvato. In caso di parere negativo, il Consiglio regionale dell'Ordine è tenuto, nei trenta giorni successivi al ricevimento del parere negativo, a trasmettere un nuovo programma formativo, che tenga conto delle indicazioni e dei rilievi formulati dal Consiglio Nazionale.

Il CNOAS è preposto alla validazione delle agenzie e dei professionisti che si propongono nel mercato come erogatori di azioni finalizzate alla formazione continua dei professionisti assistenti sociali operanti nelle diverse aree e organizzazioni sia pubbliche che private.

E' istituito presso il CNOAS il registro delle agenzie e il registro dei professionisti abilitati allo svolgimento delle attività formative.

Il CNOAS è tenuto a:

- a) effettuare il controllo dell'osservanza dei criteri stabiliti per l'accreditamento e il possesso dei requisiti ogni 2 anni;
- b) aggiornare periodicamente (almeno ogni 3 anni) i criteri e i requisiti di accreditamento per renderli rispondenti alle esigenze di miglioramento qualitativo in materia di formazione professionale degli assistenti sociali;
- c) svolgere attività di verifica a campione sulla qualità della formazione erogata od organizzata dai Consigli dell'Ordine o da altri. In particolare si valuterà la capacità dell'ente attuatore di produrre, in una logica di efficienza e di efficacia, risultati in termini di benefici per l'utenza mediante l'acquisizione dei risultati emersi dai questionari somministrati ai corsisti sulle **aspettative** (inizio corso); sul **gradimento** (fine corso); sull'**apprendimento**; questionario sull'**impatto** (a tempo); **elaborazione periodica dei dati** sui questionari.

In sede di prima attuazione il Consiglio Nazionale, di concerto con i Consigli Regionali, provvede ad informare gli iscritti dell'entrata in vigore delle linee guida mediante l'organo di stampa e il sito.

Il triennio di sperimentazione prevede verifiche periodiche della sostenibilità del sistema e dei criteri individuali.